



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

## IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in particolare l'art.16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare, l'art. 17, comma 95;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il D.M. 19 ottobre 2001, n. 445, recante *“Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e s.m.i.”* e, in particolare, l'art. 2 in materia di tirocinio;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;

VISTO il D.M. 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*, recante, tra l'altro, la Classe di laurea magistrale LM-41 Medicina e Chirurgia;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, e i relativi decreti attuativi;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, da ultimo modificato con D.R. del 14.09.2018, n. 499 e con D.R. del 10.07.2018, n.350;

VISTO il D.M. 9 maggio 2018, n. 58, *“Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo”*, e in particolare le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato (articolo 3);

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l’art. 102, comma 1, a tenore del quale: - 1° per.: “Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58”; - 2° per.: “Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l’ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia, di cui al D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.”; - 3° per.: “Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia”;

VISTO il comma 2 dell’art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in base al quale i laureati magistrali in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non sia svolto all’interno del corso di studio, in applicazione dell’art. 3 del DM 58/2018, si abilitano all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall’art. 2 del decreto ministeriale n. 445 del 19 ottobre 2001;

PRESO ATTO che continuano ad avere efficacia, conformemente al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le disposizioni di cui ai succitati Decreti Ministeriali 58/2018 e 445/2001, relative all’organizzazione, nonché alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo;

VISTA la nota ministeriale n. 8610 del 25 marzo 2020 avente per oggetto “Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”;

VISTO il D.M. 2 aprile 2020, n. 8, recante l’adeguamento dell’ordinamento didattico della Classe LM/41 – Medicina e Chirurgia alle sopracitate disposizioni normative;

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE, adeguare conseguentemente il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Seconda, con riguardo alla disciplina dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) che, in termini di valore abilitante del titolo accademico, produrrà immediatamente i suoi effetti per tutti i titoli rilasciati dalla data del presente provvedimento; pertanto, la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41 Medicina e Chirurgia) rilasciata dall’Ateneo avrà la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

## DECRETA

### Art. 1

Il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Seconda è modificato relativamente all’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)

alle previsioni di cui al D.M 2 aprile 2020 n. 8, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341.

#### Art. 2

La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), previo superamento del tirocinio pratico-valutativo come disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58, produce valore di esame abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo. La doppia valenza, di titolo accademico e di titolo abilitante, dovrà avere evidenza testuale nel diploma di laurea magistrale predisposto dall'Ateneo, nonché nelle eventuali certificazioni che l'Ateneo dovesse rilasciare a richiesta degli interessati.

Il presente decreto produce immediatamente effetti in termine di valore abilitante del titolo accademico, per tutti i titoli rilasciati dalla data odierna.

#### Art. 3

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 102, comma 1, 1° periodo, il presente decreto trova applicazione anche per le lauree magistrali della Classe LM-41 a.a. 2018/2019 i cui esami finali devono essere ancora eventualmente sostenuti, nonché per le lauree magistrali della Classe LM-41 per le sessioni d'esame finale dell'a.a. 2019/2020.

Modena, 16.04.2020

Il Rettore  
Prof. Carlo Adolfo Porro